



**TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI**

Seconda CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **4776/2019** promosso da:

██████████ nata ad Amaroni (CZ) 05.12.0960, elettivamente domiciliata in Roma, al Corso ██████████ n. 26 sc. A, presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende, giusta delega in atti ██████████

CONTRO

██████████ nato a Roma il 13.02.1976 e ██████████ (C.F. nata in Roma il 19.02.1987, ed elettivamente domiciliati in Roma in Viale ██████████ n. 40, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cesareo (C.F. CSRMSM82M05H501J), massimilianocesareo@legalmail.it

Il Giudice dott. ██████████, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/07/2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

-Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, la Sig.ra ██████████ proponeva procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c., ricorrendo all'intestato Tribunale "affinchè, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, alla luce delle considerazioni espresse, sia in fatto che in diritto, Voglia autorizzare il sequestro conservativo immediato dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti di proprietà dei signori ██████████ e ██████████, fino alla concorrenza della somma di Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) oltre rivalutazione, interessi e spese legali". Il ricorrente richiamava le deduzioni svolte in sede di causa di merito.

Riferiva altresì di aver verificato che in data 05.12.2019, i resistenti avevano alienato l'immobile in relazione al quale è scaturita la vicenda dedotta nel giudizio di merito, in spregio alle asserite trattative in corso per la risoluzione stragiudiziale della vicenda.

Si costituiva nel procedimento cautelare in corso di causa i Sigg.ri ██████████ e ██████████, chiedendo il rigetto dell'avversa richiesta cautelare perché non provata.



Si osserva quanto segue

L'istanza cautelare di sequestro conservativo proposto dalla Sig.ra [REDACTED] non è fondata e va, conseguentemente, rigettata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, peraltro, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Ebbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, difetti il presupposto del *periculum in mora*.

Infatti non vi sono allegazioni sufficienti concernenti il presupposto del *periculum in mora*.

Ciò posto, il *periculum in mora* richiesto per la concessione del sequestro conservativo può ravvisarsi nella oggettiva situazione di pericolo che, nel tempo occorrente per la pronuncia della sentenza di condanna la già proposta azione di merito possa essere vanificata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Detto pericolo deve avere il carattere della concretezza ed attualità e può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest'ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano, dunque, presagire la possibile infruttuosità della futura esecuzione. In altri termini, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139).

Per la concessione di un sequestro conservativo, occorre quindi la presenza di uno specifico e determinato rischio di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, cioè la sussistenza di una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, in modo tale da non soddisfare la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2470 del codice civile. Il requisito del "*periculum in mora*" può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale



del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio. Non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati.

Pertanto colui che chiede l'autorizzazione al sequestro è tenuto a fornire la piena prova della sussistenza della situazione sopra descritta, non potendo il timore del creditore dipendere da apprezzamenti meramente astratti e personali dello stesso, essendo la sommarietà dell'indagine riservata esclusivamente alla valutazione della ricorrenza del diritto cautelando.

Prova che tuttavia non risulta fornita.

Sul requisito del *fumus boni iuris*.

In primo luogo, va rilevata la totale carenza del requisito del *fumus boni iuris*, da individuarsi naturalmente nella prognosi circa la possibilità che la pretesa di merito fatta valere dall'attrice/ricorrente possa ritenersi fondata ed accoglibile.

Il sequestro conservativo presuppone, in chi lo richiede ed è autorizzato ad eseguirlo, la titolarità di un credito, accertato in via di delibazione sommaria, verso il soggetto, titolare della correlata obbligazione, nei cui confronti la misura cautelare è richiesta: credito-obbligazione la cui prestazione, consistente in un dare, deve aver per oggetto una somma di denaro.

Funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, se e quando sia poi riconosciuto, per cui esso concretizza, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito.

Ebbene nella fattispecie, invero, si adduceva a fondamento del ricorso cautelare solo un credito ad un trasferimento immobiliare derivante da un preliminare di vendita non concluso dove la parte promittente acquirente comunicava la risoluzione del contratto con lettera raccomandata concedendo un termine per l'esecuzione del contratto.

Ebbene, il contratto preliminare prevedeva la stipula del contratto definitivo con il pagamento del prezzo stabilito entro il 30.03.2019. In tale data le parti non stipulavano il contratto definitivo di vendita dell'unità immobiliare indicata nel compromesso non avendo la ricorrente ottenuto il mutuo dall'istituto di credito.

Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], esercitavano il proprio legittimo diritto di recesso ex art. 1385 c.c., trascorsi ormai ben 40 giorni dal termine contrattualmente previsto, e concedevano alla ricorrente altro termine per la stipula dell'atto definitivo.

Dalle considerazioni che precedono e dalla documentazione prodotta non appare sussistere il *fumus boni iuri* e pertanto ne discende l'assoluto difetto del requisito nella vicenda così come dedotta dalla ricorrente .



L'instaurazione del giudizio di merito forniscono la mancanza del presupposto del timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, che peraltro ha documentato nel presente procedimento la capacità economica ( v. infra 7,8,9 fascicolo del resistente).

PQM

Rigetta il ricorso.

Dispone che la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.

Velletri, 20.10.2020

Il Giudice

